

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 giugno 2022, n. 134

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 10,395 MWe, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,465 MWe, sito nel Comune di Mesagne (BR) località "Masseria La Cattiva";**
- **di una Cabina di Smistamento MT a 30 kV;**
- **di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud".**

Società proponente Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con sede legale in Roma (RM), alla Via Ostiense - 131/I, P.IVA 06141061009.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

- da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Società **Gamesa Energia S.p.A.**, con sede legale in **Roma (RM)**, in **Via Mentore Maggini**, 48/50, Cod. Fisc. e P.IVA **06141061009**, nella persona del **sig. Cisneros Humaran Inigo**, nato in Spagna (EE) il 09/07/1968 e residente in **Roma** in Via Mentore Maggini, 48/50, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota pec del 07/02/2012 (acquisita al prot. n. 6690 del 10/07/2012), inoltrava istanza, sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a **18 MWe**, costituito da **4 aerogeneratori**, da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR), località “Masseria La Cattiva”, denominato “Masseria La Cattiva”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel medesimo comune;
- La Società istante, in data 29/02/2012 presentava richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) presso la competente Provincia di Brindisi, la quale, con nota prot. n. 28841 del 12/04/2012 (acquisita al prot. n. 3724 del 18/04/2012), comunicava l’avvio del procedimento di V.I.A. per il progetto, e con nota prot. n. 41896 del 16/07/2012 (acquisita al prot. n. 7343 del 26/07/2012) il Comune di Brindisi trasmetteva il proprio parere positivo con prescrizioni;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 8101 del 04/09/2012, preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione sul portale telematico www.sistema.puglia.it, assegnando un termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della stessa da parte dell’istante. La Società istante, in riscontro alla sopra citata richiesta, con nota prot. n. 9223 del 02/10/2012, provvedeva al deposito delle integrazioni richieste. A seguito dell’esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 848 del 29/01/2013, comunicava il formale avvio del procedimento;
- successivamente, con nota prot. n. 1640 del 22/02/2013, la Società istante trasmetteva le osservazioni e controdeduzioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della 241/90 comunicati

da parte della Provincia di Brindisi, con la nota prot. n. 7215 del 31/01/2013; e con ulteriore nota prot. n. 45432 del 05/07/2013 (acquisito al prot. n. 5764 del 09/07/2013) la Provincia di Brindisi notificava il provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia n. 35 del 05/07/2013 con cui esprimeva giudizio non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale. Pertanto, la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 6022 del 16/07/2013, alla luce dell'esito sfavorevole della procedura ambientale, comunicava motivi ostativi, ex art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., alla conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica. In seguito con nota prot. n. 6182 del 23/07/2013 la Società istante presentava alla Sezione procedente la richiesta di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica dell'impianto in oggetto, vista la volontà di presentare ricorso al provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia n.35 del 5/07/2013 di V.I.A sfavorevole;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale quindi, prendendo atto del succitato preavviso di diniego prot. n. 6022 del 16/07/2013, e della Determina Dirigenziale n. 35 del 05/07/2013 con cui la Provincia di Brindisi esprimeva parere sfavorevole di V.I.A., con nota prot. n.10733 del 06/08/2013 (acquisita al prot. n. 6823 del 30/08/2013), dichiarava che la propria procedura si sarebbe conclusa negativamente, salvo altre disposizioni in merito; in allegato trasmetteva comunque il proprio parere positivo con prescrizioni, emesso in fase di V.I.A. con nota prot. n. 9141 del 03/07/2013;
- a seguito della sentenza n. 563/2014 del TAR Puglia – Sede di Lecce, che annullava il provvedimento dirigenziale provinciale n. 35/2013, la Provincia di Brindisi, con determinazione dirigenziale n. 135/2014, a seguito di ulteriore attività istruttoria, rilasciava nuovo giudizio negativo di compatibilità ambientale. A fronte della richiesta di sospensione del procedimento e del ricorso trasmesso dall'Avvocatura regionale contro la Provincia di Brindisi da parte della Società istante, la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava con nota prot. n. 1605 del 03/04/2015, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento di autorizzazione unica;
- successivamente, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia–Lecce n. 88 del 14/01/2016, con la quale si annullava il provvedimento dirigenziale n. 135 del 30/12/2014, la Provincia di Brindisi, con provvedimento dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia n. 81 del 07/06/2017, esprimeva giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale con relative prescrizioni per l'installazione di n. **3 aerogeneratori**, aventi potenza uninominale pari a 3,465 MW (per un totale di 10,395 MW), e relative opere di connessione;
- la Società istante con nota pec del 21/07/2017 (acquisita al prot. n. 2480 del 25/07/2017) comunicava il cambio di denominazione sociale in Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.;
- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 6554 del 10/12/2018, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/02/2019, concedendo il tempo necessario al Proponente per provvedere al caricamento della documentazione progettuale adeguata e aggiornata alla determina dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 81 del 07/06/2017 sul sito istituzionale www.sistema.puglia.it;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 1205 del 11/03/2019, trasmetteva copia conforme del verbale della riunione della Conferenze di Servizi del giorno 28/02/2019. Nel corso della seduta, la Sezione Coordinamento Servizi territoriali per le provincie di Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 9764 del 21/02/2019, confermava il parere sfavorevole, già espresso con la precedente nota prot. n. 85377 del 07/12/2018. La Conferenza dei Servizi del 28/02/2019 si aggiornava in attesa dell'avvio, da parte della Società, della procedura relativa all'ENAC e all'UNMIG. Nel corso della summenzionata seduta della Conferenza di Servizi del 28/02/2019, l'ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota prot. n. 12801 del 21/02/2019 (acquisita al prot. 1019 del 26/02/2019) in considerazione degli impatti cumulativi “... generati dalla presenza di altri impianti eolici e fotovoltaici ...”, considerate “... non esaustive le opere e le misure compensative proposte ...”, ritenuta “... insufficiente la valutazione del rischio da gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale ...” rilasciava valutazione tecnica negativa;

- la Società istante con nota pec del 22/05/2020 (acquisita al prot. n. 3733 del 25/05/2020), trasmetteva osservazioni e controdeduzioni al parere sfavorevole rilasciato dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BR/TA nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 28/02/2019, allegando anche le integrazioni documentali (9DOT7K6_Relazione_Agronomica, 9DOT7K6_RelazionePaesaggioAgrario, 9DOT7K6_RelazionePedoAgronomica, 9DOT7K6_RelazioneEssenze), a cui la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BR/TA, dava riscontro, con nota prot. n. 22261 del 03/06/2020 (acquisita al prot. n. 3920 del 04/06/2020), confermando il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto in progetto "*... alla luce del temperamento degli interessi contrapposti e della valutazione di idoneità delle superfici individuate dalla società in quanto ricadenti in zona agricola caratterizzata da specifica vocazione a produzioni di qualità ...*";
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), avendo rilevato che la Società istante aveva depositato ulteriore documentazione tecnica progettuale sul portale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 9105 del 18/12/2020, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/01/2021, rinviata, con nota prot. n. 192 del 11/01/2021 per sopravvenute esigenze della Sezione al giorno 26/01/2021. Con la summenzionata nota prot. n. 9105 del 18/12/2020 la Sezione precedente, comunicava che il progetto avrebbe dovuto ricomprendere tutti gli elaborati tecnici e progettuali prodotti e visionati dagli Enti nel corso sia del procedimento di AU che del procedimento di V.I.A., conclusosi con la D.D. n. 81/2017. Al riguardo, la Società istante con nota pec del 09/01/2021 (acquisita al prot. n. 167 del 11/01/2021) dichiarava, ex D.P.R. 445/2000, che "*... gli elaborati prodotti in occasione della convocazione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/02/2019 in ambito di procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, sono stati redatti coerentemente a quelli depositati in ambito di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo le modalità e indicazioni previste dalla Determina Dirigenziale n. 1/2011 ...*" e che "*... gli stessi elaborati riportati agli atti del procedimento di Autorizzazione Unica per il tramite del caricamento sul Portale del Sistema Puglia, pur riportando data 15/11/2018-R00, sono altresì coerenti con gli ulteriori elaborati prodotti in occasione delle integrazioni richieste dai vari enti dal 28/02/2018 ad oggi ...*";
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 901 del 28/01/2021 trasmetteva il verbale della succitata seconda riunione della Conferenza di Servizi del giorno 26/01/2021 recante l'invito, tra l'altro, alla Sezione Coordinamento Servizi territoriali TA/BR a voler meglio dettagliare il parere espresso con la nota prot. n. 1060 del 11/01/2021 (acquisito al prot. n. 171 del 11/01/2021) tenendo conto delle osservazioni di carattere tecnico già espresse dalla Società istante alla luce di quanto previsto all'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in merito alle modalità con cui può essere espresso il dissenso nel corso del procedimento ovvero deve essere "*... congruamente motivato ...*" e deve indicare "*... ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ...*";
- successivamente, la Società istante con nota pec del 26/05/2021 (acquisita al prot. n. 5665 del 26/05/2021) trasmetteva diffida alla conclusione del procedimento in oggetto, nel quale rilevava nuovamente che Sezione Coordinamento Servizi territoriali TA/BR (già Ufficio Provinciale Agricoltura per la provincia di Brindisi) aveva rilasciato il proprio parere di competenza nel corso del procedimento di V.I.A. condotto presso la Provincia di Brindisi, conclusosi favorevolmente con D.D. n. 81 del 07/06/2017;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, pertanto, con nota prot. n. 6426 del 15/06/2021, invitava la Società proponente a trasmettere, sia una dichiarazione asseverata con cui attestava che le aree interessate dal progetto risultavano incolte da più di cinque anni, e che su di esse non gravavano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei, non coerenti con la realizzazione dell'impianto; sia il Piano Particellare di Esproprio al netto dei refusi, segnalati dalla Società Istante con 03/12/2019 (acquisita al prot. n. 5046 del 04/12/2019), allegando anche l'elenco delle ditte catastali. In riscontro, la Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota pec del 09/07/2021 (acquisita al prot. n. 7574 del 12/07/2021), trasmetteva una propria dichiarazione con cui attestava che "...

le aree interessate dall'impianto risultano incolte da più di cinque anni ...", e che sulle stesse "... non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei non coerenti con la realizzazione dell'impianto ...";

- pertanto, la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di consentire il giusto contraddittorio fra gli Enti al fine del superamento delle posizioni negative espresse, individuando possibili rimedi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 9593 del 22/09/2021 convocava la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 30/09/2021, in modalità videoconferenza. Con la medesima nota, la Sezione procedente invitava il Servizio Irrigazione e la Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'Agricoltura e la Pesca della Regione Puglia a voler provvedere alla verifica di quanto dichiarato, in merito all'assenza di impegni derivanti dall'inserimento delle aree interessate dall'impianto in progetto in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei, dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.. Inoltre, con riferimento a quanto rilevato dal Servizio Autorità Idraulica – Sede di Brindisi, con la nota prot. n. 10777 del 13/07/2021 (trasmessa anche alla Società istante) si invitava il Proponente a voler provvedere a fornire i richiesti chiarimenti in merito alle modalità di attraversamento e/o superamento delle interferenze rilevate recependo anche le indicazioni/prescrizioni, inerenti il progetto definitivo, comunicate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, nonché del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
- la seduta della Conferenza era aggiornata al giorno 04/11/2021, con la richiesta da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. di fissare un sopralluogo congiunto con il Servizio Territoriale TA/BR al fine di accertare se le aree interessate dall'installazione dei n. 3 aerogeneratori (A2 localizzato nel foglio 113 p.lla 322 ed A3 e A4 ricadenti nel foglio 114 p.lla 7 del Comune di Mesagne, siano effettivamente interferente con colture olivetate, stante il fatto che il Proponente aveva ribadito che l'impianto non interferisce in alcun modo con alberi di ulivo dei quali non è neanche previsto l'espianto. Si prendeva atto della volontà espressa dal Comune di Mesagne di partecipare al summenzionato sopralluogo. Inoltre, la Società istante era nuovamente invitata a provvedere all'aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio, eliminando i refusi da questa rilevati e allegando anche la Relazione di Stima delle indennità calcolate, al fine di consentire alla Sezione procedente le successive attività di competenza con stretto riferimento alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni territorialmente competenti e ai proprietari interessati;
- in seguito, la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 10318 del 04/10/2021, trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 04/11/2021, in modalità videoconferenza, per consentire l'acquisizione degli esiti del sopralluogo congiunto fra Proponente, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio territoriale TA/BR e Comune di Mesagne;
- la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota pec del 11/10/2021 (acquisita al prot. n. 10587 del 11/10/2021) informava la Sezione procedente della conferma della fissazione del sopralluogo per il giorno 13/10/2021; con nota pec del 20/10/2021 (acquisita al prot. n. 10989 del 20/10/2021) trasmetteva la relazione giurata di *"... non interferenza tra le opere comprese nel progetto del parco eolico denominato «Masseria la Cattiva» e le eventuali coltivazioni agricole di pregio ovvero beneficiarie di finanziamenti pubblici ..."*. Nell'ambito di suddetta relazione giurata, si dava evidenza che la stessa era stata redatta al fine di constatare *"... l'insussistenza dei profili di incompatibilità denunciati con nota prot. n. 63626/2021 resa dal Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale -Sezione Coordinamento dei servizi territoriali - Servizio territoriale TA/BR della Regione Puglia ..."*. A conclusione del sopralluogo, condotto nel giorno stabilito e alla presenza dei

tecnicisti: ing. Gianluca Mercurio e ing. Alessandro Noro rispettivamente procuratore e project manager della Società istante, e del dott. Cosimo Taurisano e dott. Clemente Sbrana funzionari responsabili P.O. "Strutture Agricole" del Servizio Territoriale TA/BR – Sede di Brindisi, veniva redatta una relazione, resa sottoforma di relazione giurata del Proponente, con la quale si attestava che "... sulla base degli accertamenti di fatto relativi all'attuale stato dei luoghi, ..., in riscontro al quesito evidenziato in oggetto, deve concludersi che nell'area interessata dall'installazione dell'aerogeneratore A2 (Foglio n. 133, Particella n.322 del Comune di Mesagne), e A3 e A4 (Foglio n. 114, Particella n. 7 del Comune di Mesagne), non insiste alcuna coltura sottoposta a tutela ai sensi del Regolamento regionale (Puglia) n. 24 del 30.12.2010. **In particolare, nell'ambito della Part. n. 322, ricade un vigneto di recente impianto, non interessato in alcun modo dall'intervento.** L'area di interesse, infatti si presenta sgombera. Pertanto, per la realizzazione degli aerogeneratori in parola non sarà necessario procedere all'espanto di alcuna pianta delle specie sottoposte al riconoscimento di denominazione ai sensi del suddetto Regolamento n. 24/2010 ...". Successivamente, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A, con nota pec del 25/10/2021 (acquisita al prot. n. 11146 del 26/10/2021). comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione aggiornata come richiesta con la nota prot. n. 10318 del 04/10/2021 di trasmissione del verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi e Contestuale Convocazione della nuova seduta per il giorno 04/11/2021;

▪ in seguito, la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 11673 del 09/11/2021, trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi dando evidenza di quanto comunicato dalla Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali – Servizio territoriale TA/BR in merito agli esiti del sopralluogo effettuato, di concerto con il Proponente, in data 13/10/2021 inerente gli aerogeneratori costituenti l'impianto in oggetto; nonché di quanto attestato dalla Società istante di aver provveduto ad aggiornare la documentazione inerente il Piano Particellare di Esproprio, eliminando i refusi da questa rilevati e allegando anche la Relazione di Stima delle indennità calcolate. Al contempo la Sezione procedente, alla luce degli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi, si impegnava ad effettuare la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni territorialmente competenti e ai proprietari interessati; ovvero a provvedere alla pubblicazione di suddetto avviso su due testate giornalistiche una di carattere nazionale e l'altra locale da parte della Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.;

▪ Pertanto la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 11673 del 09/11/2021, trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

➤ Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n. 157823 del 11/10/2019, trasmette in allegato il nulla osta alla costruzione e esercizio di un elettrodotto MT 30 KV per la connessione alla nuova SSE di trasformazione 30/150 kV a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 10,395 MWe denominato "Masseria La Cattiva" sito nei Comuni di Brindisi e Mesagne (BR), a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata, precisando che lo stesso deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis, per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore, e richiedendo alla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. l'invio della comunicazione di ultimazione dei lavori entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Il presente nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 01/09/2015 al n. 3223, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n. 0177162 del 14/11/2019, conferma il precedente parere favorevole prot. ITBA/334/2019/156942 del 10/10/2019, rilasciato per l'avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 150 kV a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico denominato "Parco Eolico Tutturano" sito nel comune di Brindisi, precisando che *"l'elettrodotto in questione oltre a collegare il predetto «Parco Eolico Tutturano», è elemento di connessione anche per i parchi eolici «Masseria La Cattiva» e «Castel Favorito»".*
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG con nota pec del 11/12/2018 (acquisita al prot n 6727 del 14/12/2018) segnala che, *"... dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare ..."*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente al prot. n. 3150 del 22/07/2019, la Società istante trasmetteva la comunicazione con la quale comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava *"... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-lineeelettriche-e-impianti> alla data del 18/07/2019 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi, Ufficio prevenzione incendi, prot. n. 432 del 15/01/2021, comunica che non si ravvisano elementi inerenti le rispettive competenze e che *"... qualora nella loro realizzazione dovessero risultare presenti attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/20111, il titolare, dovrà attivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la prevista documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 ..."*.
- Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 19427 del 22/12/2020 con la quale comunica di non avere aree di proprietà nella zona citata nel progetto in oggetto.
- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica, nota pec prot. n. 635 del 25/01/2021, comunica che in base a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 11/2011, come variato dalla L.R. 4/2014, il provvedimento positivo di VIA assume il valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. b.2) art. 91 delle N.T.A. del PPTR. Pertanto conferma il nulla osta riportato nella nota prot. n. 3539 del 26/04/2017 con le condizioni ivi riportate e di seguito elencate:

- gli interventi siano realizzati in modo da non interessare in alcun modo, anche in fase di cantiere, i vigneti presenti nel contesto sottoposto al riconoscimento di denominazione dal D.P.R. 22/11/1979;
- gli interventi siano realizzati in modo che non sia espianato e/o danneggiato alcun ulivo tutelato ai sensi della L.R. 14/2007 e ss.mm.ii;
- l'edificio ospitante la cabina di sezionamento a media tensione sia realizzato in conci di tufo scialbati con coloritura bianca e con copertura piana realizzata senza alcun aggetto rispetto ai muri perimetrali, in analogia con i manufatti rurali presenti nel contesto di riferimento; tale edificio sia inoltre orientato in maniera tale che le porte d'accesso ed eventuali elementi di segnalazione non siano visibili dalla strada; in prossimità del manufatto così realizzato, siano inoltre piantumati almeno tre esemplari di ulivo, in maniera tale da limitarne la visibilità dalla strada interpoderale che ne consente l'accesso;

- sia ripristinato il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, anche sterrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- la nuova viabilità di servizio, l'eventuale adeguamento di quella già esistente e le piazzole a servizio degli aerogeneratori siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurando la permeabilità del suolo utilizzando materiale drenante (pietrisco, terra battuta ecc);
- siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi a fine ciclo vita dell'impianto, attraverso le seguenti azioni:
 - rimozione e recupero degli aerogeneratori secondo la normativa vigente;
 - demolizione delle fondazioni e di tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc);
 - ripristino dello stato dei luoghi, riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

➤ Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica – Struttura tecnica - Sede di Brindisi, nota prot. n. 14383 del 29/09/2021, con la quale ribadisce quanto espresso con la precedente nota prot. 10777 del 13/07/2021, con la quale viene rilasciato parere favorevole agli attraversamenti oggetto dell'intervento ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, in analogia alla precedente nota prot. 10777 del 13/07/2021 relativa al parco eolico denominato "Masseria La Cattiva" (COD. Pratica 9DOT7K6), a condizione che:

- Interferenza 1 - Canale Sud Mesagne (ID 129 Consorzio di Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e non deve compromettere la stabilità delle opere sovrastanti, si prescrive un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato.
- Interferenza 2: poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e non deve compromettere la stabilità delle opere sovrastanti, si prescrive un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato.
- Interferenza 3 - Canale Angelini (ID 45 Consorzio di Arneo): si prescrive che i cavidotti interrati siano posti parallelamente ad una distanza minima laterale di metri 4 dal reticolo idrografico.
- Interferenza 4: si prescrive che l'estremo della TOC posto a distanza inferiore a 150 metri in sinistra idraulica dal reticolo idrografico sia posto ad una distanza non inferiore di 75 metri.
- Interferenza 5: poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, deve essere protetto da possibili fenomeni di erosione del fondo e non deve compromettere la stabilità delle opere sovrastanti, si prescrive un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato; si prescrive inoltre che gli estremi della TOC siano posti entrambi ad una distanza non inferiore a 150 metri dal reticolo idrografico.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga creato neppure temporaneamente un ostacolo al regolare deflusso delle acque ed una alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi.

Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota prot. 1087 del 26/02/2019 con cui rilascia il proprio parere di massima favorevole, a condizione della presentazione della richiesta di autorizzazione agli attraversamenti e parallelismi con invio degli elaborati esecutivi e degli altri documenti previsti dal Regolamento regionale n.17/2013, la documentazione modificata ed integrata per gli elaborati di dettaglio non prodotti, in base alle prescrizioni di questa Autorità Idraulica e degli altri enti intervenuti, tra cui l'Autorità di Bacino, dovrà essere trasmessa contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitiva autorizzazione idraulica. Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa la documentazione progettuale as - built, con apposita dichiarazione di professionista abilitato in merito alla rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato. Per quanto attiene l'adeguamento stradale per l'accesso all'aerogeneratore WTG-04 ricadente in fascia di pertinenza fluviale, si prescrive che venga rimosso alla fine dei lavori di installazione dell'aerogeneratore e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non si crei neppure temporaneamente un ostacolo al regolare deflusso delle acque ed una alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi.

- Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14343 del 28/09/2021, con il quale conferma il precedente parere favorevole, espresso con nota prot. n. 12677 del 21/09/2020, in ordine all’approvazione della revisione ed aggiornamento del progetto in oggetto, relativamente al piano particellare di esproprio ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 6931 del 04/08/2020 attesta, a seguito dell’istruttoria condotta, l’assenza del vincolo demaniale di uso civico sui “... terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Mesagne in agro del Comune di Mesagne Fg. 113 p.lle 322-250-207-91-329-131-134-310-137-141-142-143-307-308-154-184-287-157-215-158-202, Fg. 114 p.lle 84-7-63-8-88-87-7-81-56-106-45-57-106-55-64-85-110-86-111-89-82-83-78-43-76-75-74-73-72-71-108-70-109-69-68-67-66-65-64-63-16-17-18-104-19-20-97-96-98-99-21-22-23-24-112-113-4-80, Fg. 120 p.lle 338-253-254-4-6-8-9-10-344-13-14, Fg. 107 p.lle 173-136-121-119-118-117-124, Fg. 122 p.lle 109-108-107-115-27-1-37-84-32-38-25-28-43-131, Fg. 118 p.lle 239-363-364 e Fg. 119 p.lle 339-157-48 ed in agro del Comune di Brindisi Fg. 177 p.lle 12-130 ...”.
- Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 4003 del 01/04/2019, con cui esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla costruzione ed esercizio dell’impianto di che trattasi.
- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 10334 del 14/09/2018, comunica il parere positivo di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque già rilasciato con nota prot. n. 1946 del 11/04/2013, e confermato con nota prot. n. 2472 del 28/04/2016, a condizione che vengano rispettate le misure previste dal Piano regionale di Tutela delle Acque tese ad alleviare lo stress sulla falda “... tra le quali:
- *sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui od industriali;*
 - *verifica, all’atto del rinnovo di precedenti concessioni, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del valore dello stesso, verificando che le acque siano qualitativamente compatibili con le caratteristiche del terreno e delle colture da irrigare ...”.*
- Regione Puglia – Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, nota prot. n. 11877 del 27/09/2021, con la quale comunica di aver provveduto ad effettuare nel sistema SIAN, la verifica dei nominativi delle ditte riportate nel progetto in oggetto, dal quale è emerso che “... per n. 2 casi, i nominativi erano oggetto di beneficio nel PSR PUGLIA 2014 – 2020 per specifiche misure ovvero 3.1 e 21 1.[...]. La Sottomisura 3.1 prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l’adesione da parte degli agricoltori attivi che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori così come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017 ...”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2021, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. precisava che, in tale area, il progetto prevede soltanto la posa interrata di un cavo MT su strada esistente ed interpodereale (in quanto tale non accatastate) non idonea all’attività agricola e quindi non interessata da finanziamenti pubblici.

Si prende atto che a seguito del chiarimento fornito dalla Società le particelle di interesse del progetto non sembrerebbero interessate da impegni derivanti dal finanziamento relativo alla Misura 3.1 del PSR PUGLIA 2014 –2020 come indicato invece nel suddetto parere prot. n. 11877/2021.

- Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale TA-BR, nota prot. n. 63626 del 29/09/2021, con la quale considerato che “... nelle aree oggetto di intervento e superfici limitrofe ... si è riscontrata la presenza di terreno fertile su cui vengono praticate colture di qualità ...”. Rileva altresì che l’area interessata dall’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del R.D.L. n.3267/23 “Legge Forestale” e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione del R.D. n.1126 del

16.05.1926 "Regolamento forestale" disciplinato dal R.R. n.9/2015, pertanto per tali aspetti non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2021,, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. chiedeva la fissazione di un sopralluogo congiunto con il Servizio Territoriale TA/BR al fine di accertare se le aree su cui sorgeranno i n. 3 aerogeneratori, localizzati nel foglio 131 p.lla 322 e nel foglio 114 p.lla 7, siano effettivamente interferente con colture olivetate, stante il fatto che il Proponente aveva ribadito che l'impianto non interferiva in alcun modo con alberi di ulivo dei quali non è neanche previsto l'espianto.

Si prende atto che a seguito dell'esame della perizia asseverata prodotta dalla Società proponente e del sopralluogo congiunto, il Servizio territoriale TA/BR, con nota prot. n. 71224 del 03/11/2021 (acquisita al prot. n. 11415 del 04/11/2021) comunica che *"... nelle aree interessate dall'installazione dei n. 3 aerogeneratori ... non insiste alcuna coltura sottoposta a tutela ai sensi del Regolamento regionale n. 24 del 30/12/2010 ..."* e rilascia quindi il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

➤ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, con nota prot. n. 10380 del 12/09/2019, vista la documentazione integrativa inviata dalla Società istante, con nota pec dell'8/02/2019, in riscontro alla richiesta della medesima Autorità prot. n. 2240 del 21/02/2019, in ordine ai vincoli del P.A.I. vigente, esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto, a condizione che:

- l'adeguamento stradale previsto per l'accesso all'aerogeneratore A4 abbia carattere temporaneo e venga prontamente rimosso alla fine delle attività di cantiere, ripristinando le iniziali altimetrie dell'area interessata dallo stesso, così come dichiarato dalla Società proponente con propria nota prot. n. 0256-19-GEIT-U del 08/02/2019, agli atti con prot. n. 9622 del 09/08/2019;
- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto interrato siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre, in tutti i casi previsti, sia rispetta la profondità di posa del cavidotto al di sotto del fondo — alveo pari a 2 metri, così come previsto da progetto;
- per l'attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavidotto interrato denominato "intersezione 4" l'estremo della T.O.C. posto a distanza inferiore a 150 metri dall'asse dell'impluvio interessato sia comunque realizzato ad una distanza non inferiore a 75 metri dall'asse dell'impluvio coinvolto;
- per l'attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavidotto interrato denominato "intersezione 5" entrambi gli estremi della T.O.C. siano posti a distanza planimetrica superiore o al più pari a 150 metri dall'asse dell'impluvio;
- sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo del cavidotto, sia interno sia esterno all'impianto, ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque.

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Preso atto di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si prescrive che il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, dovrà rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate

nel sopra riportato parere. Si prescrive inoltre, l'obbligo di provvedere alla trasmissione dello stesso alla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e al comune di Mesagne.

- ARPA Puglia – DAP Brindisi, prot. n. 74676 del 29/10/2021, di conferma del precedente parere n. 65880 del 27/09/2021 con il quale esaminata complessivamente la documentazione tecnico – progettuale messa a disposizione da parte del Proponente e scaricabile dal portale Sistema Puglia, esprime parere favorevole, e prescrive l'adozione di un registro di manutenzione in cui si evidenzino tutti i controlli che lo stesso ritiene di effettuare annualmente ai fini dell'assicurazione del controllo per scongiurare la rottura accidentale degli aerogeneratori. Tale registro deve essere a firma del Proponente e del tecnico abilitato alle verifiche.
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo con nota prot. n. 2376 del 18/02/2021, con la quale, vista la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio e trasmessa dalla Società proponente con nota pec del 28/10/2020 e acquisita al prot. n. 4208 del 10/08/2020, conferma quanto già prescritto con la nota prot. n. 1087 del 26/02/2019 e rilascia, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto a condizione che per gli attraversamenti di che trattasi (canali "Fiume Grande" e "Foggia di Rau" e opere minori in agro di Mesagne e Brindisi), il soggetto proponente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013. All'istanza da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n. 17/2013.

In riferimento a quanto sopra, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., dovrà acquisire preliminarmente all'esecuzione delle opere l'autorizzazione prevista dal Regolamento n. 17/2013.

- Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia, con Determina Dirigenziale n. 81 del 07/06/2017 esprime giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dalle lettere A2, A3 e A4, denominato "Masseria La Cattiva" da realizzarsi nel comune di Mesagne e Brindisi (BR) con le condizioni e prescrizioni di seguito indicate:
 - a. il proponente dovrà dare piena attuazione alle prescrizioni impartite dagli Enti interessati;
 - b. a seguito dell'eliminazione dell'aerogeneratore A1 la potenza nominale del parco eolico in questione si riduce ulteriormente a 10,395 MW;
 - c. gli interventi siano realizzati in modo da non interessare in alcun modo, anche in fase di cantiere, i vigneti presenti nel contesto sottoposto al riconoscimento di denominazione dal DPR 22/11/79;
 - d. gli interventi siano realizzati in modo che non sia spiantato e/o danneggiato alcun ulivo tutelato ai sensi della LR 14/2007 e ss.mm.ii;
 - e. l'edificio ospitante la cabina di sezionamento a media tensione sia realizzato in conci di tufo scialbati con coloritura bianca e con copertura piana realizzata senza alcun aggetto rispetto ai muri perimetrali, in analogia con i manufatti rurali presenti nel contesto di riferimento; tale edificio sia inoltre orientato in maniera tale che le porte d'accesso ed eventuali elementi di segnalazione non siano visibili dalla strada; in prossimità del manufatto così realizzato, siano inoltre piantumati almeno tre esemplari di ulivo, in maniera tale da limitarne la visibilità dalla strada interpodereale che ne consente l'accesso;
 - f. sia ripristinato il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato, anche sterrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
 - g. la nuova viabilità di servizio, l'eventuale adeguamento di quella già esistente e le piazzole a servizio degli aerogeneratori siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, assicurano la permeabilità del suolo utilizzando materiale drenante (pietrisco, terra battuta ecc);
 - h. siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi a fine ciclo vita dell'impianto, attraverso le seguenti azioni:
 - i. rimozione e recupero degli aerogeneratori secondo la normativa vigente;

- ii. demolizione delle fondazioni e di tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc)
 - iii. ripristino dello stato dei luoghi, riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;
 - i. qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.
 - j. si prescrive l'adozione di un registro di manutenzione per cui si evidenzino tutti i controlli che lo stesso ritiene di effettuare annualmente ai fini dell'assicurazione del controllo per scongiurare la rottura accidentale degli aerogeneratori; tale registro deve essere a firma del gestore e di tecnico abilitato;
 - k. l'aerogeneratore. A2, al pari di tutti gli altri, sia posto ad una distanza minima di 20 mt dalle strade e di 10 mt dai confini delle aree di pertinenza;
 - l. l'adeguamento stradale previsto per l'accesso all'aerogeneratore A4 abbia carattere - temporaneo e venga rimosso alla fine delle attività di cantiere, ripristinando le iniziali altimetrie;
 - m. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto siano valutate sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);
 - n. per gli attraversamenti 0, 3 e 4 i punti di inizio e fine perforazione siano ubicati in modo da essere in sicurezza idraulica rispetto alla locale idrografia superficiale;
 - o. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - p. si prescrive l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli interventi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, da inviare anche all'Autorità di Bacino, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere;
 - q. in riferimento agli interventi delle descritte schede n. 5 ("ARC0230 Muro Maurizio") e 6 ("AC0228 Malvindi - Campofreddo") atteso che gli stessi ricadono in aree tutelate ai sensi degli art. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I., si rimanda all'Autorizzazione Unica la definizione della esatta ubicazione degli interventi di mitigazione al fine di evitare interferenze con il P.A.I.;
 - r. nelle aree classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo" e "aree golenali" gli interventi proposti non sono consentiti ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b);
 - s. nelle aree classificate come "fasce di pertinenza fluviale" gli interventi proposti non sono consentiti;
 - t. siano piantumate essenze arbustive lungo i tracciati stradali nuovi all'interno della piazzola degli aerogeneratori da dove possibile ...".
- Provincia di Brindisi – Servizio 3 Lavori Pubblici Viabilità Strade Edilizia Scolastica SUA, prot. n. 23678 del 14/09/2020, e nota prot. n. 30982 del 28/09/2021, comunica il nulla osta preliminare per l'utilizzo delle strade provinciali con le seguenti prescrizioni:
- con riferimento all'attraversamento delle SS.PP. n. 82, 80, 74 ed ex S.S. n. 605 l'attraversamento trasversale venga effettuato con la tecnica NO-DIG;
 - con riferimento all'attraversamento longitudinale della stessa ex S.S. n. 605:
 - venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n. 39 del 13/07/2019 che tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivalutabile, pari a 30.000,00 euro/km oppure, a discrezione e su indicazione della medesima Provincia, che venga eseguito l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale;
 - l'intervento venga effettuato a regola d'arte utilizzando idonei materiali e tecniche adeguate;
 - venga rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori;
 - venga effettuato il ripristino a regola d'arte;

- l'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto.

In ultimo, con riferimento all'esecuzione dei lavori e dei ripristini, dovrà essere acquisita formale autorizzazione da parte dell'Ufficio TOSAP con la quale saranno stabilite le prescrizioni operative per l'esecuzione dei lavori e i ripristini.

- Comune di Mesagne – Servizio Edilizia Urbanistica - Ufficio SUE, nota prot. n. 2309 del 25/01/2021, allegata al modulo parere del 26/01/2021, con cui conferma precedente parere prot. n. 33707 del 5/11/2019. In riferimento alle misure di compensazione, si rimanda ad apposita convenzione che prevede piani triennali ed annuali che andranno a specificare le misure da realizzare con i fondi da destinare alle "misure di compensazione ambientale e territoriale" che non potranno comunque "essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente. A titolo esemplificativo e non esaustivo essi riguarderanno:
 - progetti a favore dell'ecosistema idrico e del paesaggio (con programmi di tutela di biotipi e di specie animali, miglioramento di sentieri e aree ricreative pubbliche), a quelle per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale della fornitura di energia (ad esempio ampliamento della dotazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, energia a prezzo ridotto per gli utenti allacciati alla rete del Comune), fino alla prevenzione delle calamità naturali (elaborazione e attuazione dei piani delle zone di pericolo, risanamenti di zone alluvionali;
 - progetti di rimboschimento, realizzazione di strutture centrali per la telecomunicazione).
- Comune di Mesagne – Area Tecnica – Servizi Lavori Pubblici, prot. n. 31376 del 17/10/2019, con cui rilascia nulla osta all'utilizzo delle strade comunali per la posa dei cavi di connessione elettrica di Media Tensione necessari alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto alle condizioni particolari di seguito riportate:
 - scordonatura banchine e pulizia completa del tratto interessato dal passaggio dei cavi, partendo 100 mt. prima e finendo 100 mt. dopo;
 - per tratti di strada asfaltati, ripristino della pavimentazione per metà carreggiata, sul lato interessato dallo scavo, per tutta la lunghezza dello stesso;
 - per tratti di strada asfaltati, ripristino ed eventuale integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale sul tratto interessato dallo scavo, comprensivo di indicazioni delle località in caso di presenza di incroci;
 - per tratti di strada non asfaltati, per tutta la lunghezza dello scavo e, se inferiore, da incrocio a incrocio (incroci compresi e innesti alle vie intersecate), realizzazione della pavimentazione protetta con conglomerato bituminoso, previa riconfigurazione, secondo la stratigrafia da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, compreso la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale; rimandando ogni ulteriore obbligo della Società a quanto puntualmente prescritto nel Disciplinare Amministrativo e Tecnico sulla "*Pianificazione della Manutenzione Stradale Apertura e Chiusura dei Cavi in Sede Stradale*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13/12/2018 e agli obblighi del Regolamento Comunale C.O.S.A.P.
- Comune di Brindisi - Settore Urbanistica – Assetto del Territorio, nota prot. n. 8188 del 26/01/2021, con cui sotto il profilo Urbanistico, oltre a rilevare la coincidenza delle opere di connessione con l'altro impianto (OEEFQ33) della medesima Società che sarà valutato da codesto Ente, non si ravvisano motivi ostativi all'intervento in considerazione che interessa la sede stradale della strada Comunale n. 32, ovvero senza incidere sul vincolo di tutela individuato dall'art. 3.16 delle N.T.A. del PUTT-p. E' fatta eccezione per l'intervento di realizzazione della Sottostazione Elettrica in area agricola, in adiacenza della SEN "Brindisi Sud", la cui area dovrà essere ridimensionata all'effettivo sedime di occupazione dei manufatti necessari alla trasformazione dell'energia prodotta, con la prescrizione che il perimetro sia piantumato con siepe alta che ne mitighi la visuale e che, a fine esercizio degli impianti sia smantellata per il ripristino dello stato dei luoghi.

- Comune di Brindisi – Settore Lavori Pubblici, prot. n. 94523 del 29/10/2020, con cui con riferimento alla strada identificata e rubricata con il n. 32 tratto 2-3 del 3° piano delle strade Comunali esterne al centro abitato, per significare con la presente l'autorizzazione alla manomissione del corpo stradale da parte di quest'ufficio del nominato tratto viario a condizione che, codesta società trasmetta a quest'Amministrazione apposita istanza da parte del committente contenente le seguenti notizie:
- specifiche autorizzazioni rilasciate dai soggetti pubblici e privati inerenti alla finalità dell'intervento;
 - il nominativo e i relativi recapiti, per l'immediata reperibilità, della ditta esecutrice dei lavori, del responsabile di cantiere e del Direttore dei lavori, che deve essere un tecnico abilitato;
 - l'esatta individuazione e ubicazione del lavoro stradale completa dello stralcio aereofotogrammetrico e relativa sezione di scavo che deve essere conforme alla normativa vigente in materia;
 - deposito cauzionale o garanzia fideiussoria a garanzia degli esatti adempimenti dell'autorizzazione di 40 ml con l'espressa clausola di pagamento a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione,
 - polizza assicurativa per un importo minimo di 100.000,00 euro per responsabilità civile per danni caudati a terzi nell'esecuzione dei lavori, ovvero conseguenza degli stessi, e per il danneggiamento totale o parziale d'impianti e opere esistenti anche di natura privata.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 20393 del 19/12/2018, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 7287 del 26/02/2019, con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse come da documentazione progettuale acquisita il data 24/02/2019 dal portale www.sistema.puglia.it. Si rammenta la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, parere prot. n. 12750 del 18/03/2019, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
- *per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere tassativamente rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000, riguardante la sicurezza del volo a bassa quota.*
In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@aeronautica.difesa.it) almeno 30 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori;
 - *tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:*

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nota prot. n. 87456 del 15/09/2020, comunica che il parco eolico in argomento ricade al di fuori delle superfici di delimitazioni degli ostacoli dello scalo aereo di Brindisi. L'ENAV, con il foglio n. 0132008 del 11/09/2019, in merito alle verifiche inerenti alle prescrizioni dell'Annex 4, 14 e Doc. 8697, comunicava che il parco eolico non comporta implicazioni agli aeroporti di competenza ENAV S.p.A., né con le procedure strumentali di volo attualmente in vigore, né con i sistemi/apparati radioelettrici di propria competenza, né comporta ulteriori implicazioni alla navigazione aerea. Fermo restando quanto sopra, la Società dovrà:

1. collocare, a propria cura e spese, ai due aerogeneratori che compongono il parco eolico, la segnaletica:
 - diurna, mediante apposizione di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosso alla parte esterna delle pale. Le bande dovranno essere posizionate in modo che alle estremità siano rosse e la larghezza delle stesse dovrà essere di 1/7 della lunghezza della pala, così come rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA. Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco.
 - notturna, mediante l'apposizione di:
 - due luci rosse lampeggianti di sommità, a media intensità di tipo MB 2.000 cd (20–60 fpm), specifiche tecniche come da tabelle Q1 (Type B, red, flashing) e Q3. Le luci di sommità dovranno essere posizionate sull'estradosso della navicella, visibili per 360° senza ostruzioni, la prima luce dovrà essere sempre accesa, mentre la seconda luce sarà in st/by, accendendosi solo per avaria della prima;
 - tre luci intermedie, a bassa intensità di tipo E (32 cd) rosse, lampeggianti, specifiche tecniche come da allegate tabelle Q1 e Q2, posizionate a livello medio calcolato a metà dell'altezza della navicella dal terreno. Le luci intermedie devono essere spaziate a settori di 120°, visibili senza ostruzioni.

La segnaletica dovrà essere dotata di un gruppo di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà inoltre essere definito un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, la Società istante ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Aeroportuale Puglia – Basilicata dell'ENAC e all'ENAV per l'emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della lampada o la sostituzione della stessa che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi.

2. comunicare con anticipo di almeno 90 giorni all'ENAV, per la relativa pubblicazione, i seguenti dati definitivi:
 - a) posizione degli aerogeneratori espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
 - b) altezza massima degli stessi;
 - c) quota s.l.m. alla sommità;
 - d) tipo di segnaletica prescritta da ENAC (diurna e/o notturna) e data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna, per il successivo aggiornamento delle informazioni aeronautiche.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungeranno dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengono effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre se superano la menzionata altezza di m. 100,00 ma inferiori a m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di una luce ostacolo rossa flashing a media intensità tipo MB 2.000 cd (20 – 60 fpm) visibile a 360°. Se detti mezzi raggiungono l'altezza di m. 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Nei casi di cui sopra, la Società dovrà comunicare all'ENAV l'altezza raggiunta dai mezzi, le coordinate

geografiche, se gli stessi sono operativi anche durante la notte e il tipo di segnaletica prescritta da ENAC, in modo che il predetto Ente possa provvedere alla pubblicazione di rito.

- ASL Brindisi – Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 92682 del 10/12/2019, esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza e ai soli fini igienico-sanitari rispetto all'istanza presentata dalla Società istante con nota prot. 321-19-GEIT-U del 11/11/2019, corredata da elaborati progettuali e dalla copia dei versamenti effettuati in ottemperanza alla richiesta formulata dalla medesima ASL con pec del 18/11/2019. Sono fatti salvi i pareri espressi da altri Enti interessati alla formulazione del parere definitivo, ogni variazione che dovesse intervenire nell'esecuzione delle opere di progetto, rispetto alla documentazione presentata, dovrà essere comunicata preliminarmente al Dipartimento scrivente per l'approvazione.
- AQP – Acquedotto Pugliese, prot. n. 89575 del 12/11/2019, in merito ad eventuali interferenze, rilascia nulla osta nelle more di realizzazione delle opere a realizzarsi per il superamento delle stesse con opere acquedottistiche gestite da questa Azienda.
A tal proposito, si evidenzia che l'opera da realizzarsi, attraverserà la fascia di terreno AQP larga ml. 10,00, sede della condotta idrica di acciaio Ø mm 1550 "diramazione partizione Marazza" in partenza dal Serbatoio Uggio di Brindisi. Per la risoluzione dell'interferenza sopra citata, la Società dovrà adottare ogni tipo di accorgimento necessario a sostegno, salvaguardia e protezione dell'opera acquedottistica esistente, secondo le norme tecniche di sicurezza e le prescrizioni che berranno impartire dalla medesima AQP. In generale, tutte le risoluzioni delle interferenze dovranno essere preventivamente approvate da questa Società e tali opere dovranno sempre essere tenute in perfetto stato di manutenzione provvisoria dall'Ente proprietario; in caso di condivisione, l'atto di convenzione autorizzerà l'utilizzo e la concessione in uso della superficie dell'Azienda.
- SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 117 del 24/09/2019 comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima SNAM. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla SNAM, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società, e che in difetto, l'Istante sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 0116910 del 28/02/2019, comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di rispettiva competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
- TIM S.p.A., prot. n. 495506 del 17/06/2019 ribadisce che il richiedente è tenuto a verificare, con l'utilizzo di idonei strumenti di indagine (saggi, strumenti di rilevazione geognostica, ecc.) l'effettiva localizzazione dei Cavi/Infrastrutture di rete di Telecom Italia al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- La Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 14343 del 28/09/2021, (acquisita al prot. n. 10149 del 29/09/2021) confermava il parere favorevole, rilasciato con nota prot. n. 12677 del 21/09/2020, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 12795 del 7/12/2021, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Mesagne e Brindisi, nonché alla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio dei Comuni e su due testate

giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;

- successivamente il Comune di Mesagne, con nota prot. n. 1166 del 14/01/2022 (acquisita al prot. n. 323 del 18/01/2022), comunicava di aver ottemperato alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dagli atti ricevuti dal 14/12/2021 al 13/01/2022; similmente anche il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 3357 del 13/01/2022 (acquisita al prot. n. 230 del 13/01/2022), comunicava di aver provveduto alla prevista pubblicazione dal 13/12/2021 al 12/01/2022;
- infine, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota pec del 13/01/2022 (acquisita al prot. n. 213 del 13/01/2022), ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.

Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 12795 del 07/12/2021, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 07/02/2012, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia, con Determina Dirigenziale n. 81 del 07/06/2017 esprimeva giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento, prorogata con nota prot. n. 18821 del 14/06/2022 (acquisita al prot. n. 5167 del 14/06/2022);
- la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Ente titolato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009, nota prot. n. 635 del 25/01/2021 comunicava che in base a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 11/2011, come variato dalla L.R. 4/2014, il provvedimento positivo di VIA assume il valore di "Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. b.2) art. 91 delle N.T.A." del PPTR, e confermava parere positivo con prescrizioni rilasciato con nota prot. n. 3539 del 26/04/2017;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l'ENAC S.p.A., con nota prot. n. 87456 del 15/09/2020, rilasciava nulla osta con prescrizioni facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento alla costruzione dell'impianto in progetto;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2276 del 30 marzo 2022 la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energie e Fonti Alternative e Rinnovabili, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota depositata il 28/04/2022 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - ✓ attestazione di pagamento dell’onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
 - ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l’atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 2276 del 30/03/2022 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **10,395 MWe**, costituito da **3 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 3,465 MWe, da realizzarsi in

agro del Comune di Mesagne (BR) denominato "Masseria La Cattiva", posizionati secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società in fase di adeguamento del progetto agli esiti della procedura ambientale di cui alla D.D. n. 81 del 07/06/2017 della Provincia di Brindisi, prorogata con nota prot. n. 18821 del 14/06/2022 (acquisita al prot. n. 5167 del 14/06/2022), ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	737270	4486899
A3	737679	4486747
A4	738261	4486749

- delle opere connesse (Codice di rintracciabilità 08023752) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV in doppia sbarra da inserire in doppia antenna a 150 kV sulla futura sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV denominata "Brindisi Sud", previa condivisione dello stallo RTN di connessione. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di una Cabina di Smistamento MT a 30 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud";
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 20/05/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/05/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024457;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0239966. del 24/06/2022;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.**, deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica,

almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TERNSIZIONE ENRGETICA - SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato

le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20/05/2022 dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2776 del 30/03/2022 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 2776 del 30/03/2022 di conclusione della Conferenza, si provvede al rilascio, alla società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. - con sede legale in ROMA, alla via Ostiense131/L Corpo C1 – 00154 Roma – P.IVA 06141061009 e C.F. 06141061009, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **10,395 MWe, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,465 MWe, da realizzarsi in agro del Comune di Mesagne (BR) denominato "Masseria La Cattiva", posizionati secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società in fase di adeguamento del progetto agli esiti della procedura ambientale di cui alla D.D. n. 81 del 07/06/2017 della Provincia di Brindisi, prorogata con nota prot. n. 18821 del 14/06/2022 (acquisita al prot. n. 5167 del 14/06/2022), ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A2	737270	4486899
A3	737679	4486747
A4	738261	4486749

- delle opere connesse (Codice di rintracciabilità 08023752) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV denominata "Brindisi Sud", previa condivisione dello stallo RTN di connessione per l'allacciamento dei vostri impianti Cod. Id: 05006283 (Brindisi – Tutturano) e 07007848 (Mesagne – Castel Favorito).

Tale soluzione prevede la costruzione di:

- di una Cabina di Smistamento MT a 30 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud";
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza..

ART. 4)

La società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare, a norma dell'art. 12 c.1 del D.Lgs. 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2776 del 30/03/2022.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di per la produzione di energia elettrica da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui

- all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 33 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Mesagne (BR);
 - o al Comune di Brindisi (BR);
 - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio

Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione

Angela Cistulli